

**DISCIPLINARE
PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELL'ELENCO OPERATORI ECONOMICI DI
LAVORI , BENI E SERVIZI**

Indice

Articolo 1 – Finalità

Articolo 2 – Ambiti di Applicazione

Articolo 3 – Struttura Elenco Operatori Economici

Articolo 4 – Requisiti di Ammissione e Soggetti Ammessi all' Elenco degli Operatori Economici

Articolo 5 – Modalità di iscrizione Elenco Operatori Economici

Articolo 6 – Modalità di Aggiornamento Elenco Operatori Economici

Articolo 7 – Verifiche

Articolo 8 – Informazioni Generali

Articolo 9 – Durata dell'iscrizione e cancellazione dall'Elenco Operatori Economici

Articolo 10 – Criteri di gestione e movimentazione dell'Elenco Operatori Economici

Articolo 11 – Trattamento dei Dati Personali

Articolo 12 – Norma di coordinamento

(Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 168 del 14 agosto 2014)

Articolo 1

(Finalità)

Il presente documento disciplina l'istituzione e la gestione di un Elenco di Operatori Economici (detto altresì Albo Fornitori e professionisti) da interpellare per l'individuazione di soggetti idonei a fornire Lavori, Beni e Servizi.

Il Disciplinare è finalizzato ad assicurare l'applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di selezione degli operatori economici iscritti nell'elenco, in conformità al Regolamento "Acquisti, Albo Fornitori, MEPA del Comune di Rieti e nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione.

Articolo 2

(Ambiti di Applicazione)

L'elenco operatori economici sarà utilizzato dal Comune di Rieti nei seguenti casi:

- ✓ Indagini di mercato propedeutiche all'espletamento di procedure negoziate ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006.
- ✓ In base all'art. 125 del D.Lgs 163/06 per Lavori, servizi e forniture in economia

Articolo 3

(Struttura Elenco Operatori Economici)

L'elenco operatori economici è articolato in differenti Albi, normati dalla legge 163/2006:

- Aziende o Cooperative (A e B) esecutrici di lavori pubblici
- Aziende o Cooperative (A e B) fornitrici di beni e servizi
- Associazioni temporanee di imprese
- Professionisti tecnici (*se si intende iscriversi come professionista per incarichi di consulenza, progettazione, direzione lavori, collaudi etc..di lavori pubblici;*
- Raggruppamento di professionisti tecnici
- Studi associati
- Società di Ingegneria
- Altri professioni (*altre categorie professionali iscritte ad Albi: medici, avvocati, etc..*)

L'Albo Fornitori di Beni e Servizi è suddiviso in categorie e sottocategorie merceologiche, identificate per codice e per descrizione come da codici Atecori ed elenchi ufficiali Istat in vigore, come da elenco allegato al presente Disciplinare.

L'operatore economico che intende iscriversi all'Albo delle Aziende esecutrici di lavori pubblici, ha facoltà di registrarsi in tutte le categorie generali o specializzate per cui risulti in possesso di valido attestato di qualificazione SOA, rilasciato dagli Organismi abilitati. L'operatore economico privo di attestato di qualificazione SOA può comunque iscriversi alle categorie generali o specializzate di interesse (assimilate Soa) indicando l'importo massimo dei lavori eseguito nell'ultimo triennio per ogni categoria di iscrizione, e potrà essere invitato a presentare offerta esclusivamente per lavori d'importo pari o inferiore all'importo indicato in fase di iscrizione.

L'operatore economico che intende iscriversi all'Albo Fornitori di beni e servizi ha facoltà di registrarsi ad un numero di categorie merceologiche pari alle abilitazioni indicate nel certificato camerale.

Le categorie merceologiche alle quali il Soggetto richiedente vuole iscriversi, deve trovare un preciso

riscontro nelle attività espletate dal Soggetto medesimo rilevabili dal certificato della CCIAA.

Il Comune di Rieti si riserva la facoltà di integrare il numero delle categorie/sottocategorie merceologiche previste, qualora le ritenga utili ai fini gestionali ovvero per specifiche esigenze sopravvenute.

Articolo 4

(Requisiti di Ammissione e Soggetti Ammessi all' Elenco degli Operatori Economici)

Sono ammessi a presentare l'istanza di iscrizione i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii, in possesso dei requisiti di carattere generale e professionale di cui all'art. 38 e 39 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii.

Ai fini dell'iscrizione gli operatori economici dovranno possedere i seguenti requisiti

- a) Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;
- b) Iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura ovvero presso i registri professionali o commerciali dello Stato di provenienza;
- c) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art.38 D.Lgs.163/2006 e ss.mm. e ii.;
- d) Insussistenza di sanzioni interdittive e divieto di contrarre con la P.A. ai sensi del D.Lgs 231/2001;
- e) Ottemperanza alla normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99) salvo il caso in cui non siano tenuti al rispetto di tale normativa;
- f) Inesistenza di piani di emersione di cui all'art, 1bis, comma 14, L. 383/2001;
- g) Ottemperanza agli obblighi di sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008;

PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO AZIENDE ESECUTRICI DI LAVORI PUBBLICI

- h) Possesso dei requisiti previsti dall'art. 90 DPR n. 207/2010 per l'esecuzione di lavori di importo inferiore a € 150.000,00;
- i) Attestazione di qualificazione SOA in categoria e classifica adeguata per l'esecuzione di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00;
- k) Attestazione del sistema di qualità aziendale per procedure di gara di importo pari o superiore alla III classifica così come definita dall'art. 63 comma 1 D.P.R. n. 207/2010;
- l) Certificazioni equipollenti o abilitazioni camerali attestanti i requisiti tecnico professionali

PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO AZIENDE DI FORNITORI BENI E SERVIZI

- m) capacità economica e finanziaria, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo alle forniture o servizi, corrispondenti alla propria categoria e sottocategoria, realizzate negli ultimi tre esercizi;
- n) capacità tecnica, documentata mediante:
 - ✓ descrizione dell'attrezzatura tecnica, con la precisazione delle misure adottate per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e ricerca dell'impresa;
 - ✓ l'indicazione dei tecnici e degli organi tecnici di cui l'impresa ha la disponibilità;
 - ✓ certificazioni di legge e certificazioni volontarie rilasciate da organismi riconosciuti per la certificazione "Sistema Qualità"; il fornitore ha facoltà di presentare nell'apposita sezione altra certificazioni a comprovare la propria capacità tecnica;

PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI PROFESSIONISTI TECNICI

- o) Iscrizione agli ordini professionali relativi al titolo posseduto
- n) Indicazione dell'importo massimo dei lavori di progettazione eseguiti negli ultimi 3 esercizi

Articolo 5

(Modalità di iscrizione e modifica Elenco Operatori Economici)

L'operatore economico interessato all'iscrizione dovrà compilare apposita istanza esclusivamente per via telematica collegandosi al sito istituzionale del Comune di Rieti www.comune.rieti.it, sezione "Albo Fornitori". In tale pagina web viene gestita l'iscrizione agli Albi qualificati degli operatori economici dell'Ente.

L'account creato dal sistema a seguito della registrazione sarà differenziato in relazione alla tipologia dell'albo prescelto. Una volta effettuata la registrazione, l'operatore economico sarà guidato alla compilazione della propria anagrafica e quindi procedere con l'iscrizione all'Albo di interesse compilando tutti i campi obbligatori e allegando le documentazioni richieste.

I soggetti che avessero già effettuato la registrazione in occasione di precedenti iscrizioni e volessero integrare o modificare il proprio profilo di iscrizione potranno procedere direttamente alla modifica della registrazione autenticandosi direttamente nella sezione "Accedi" inserendo le credenziali di accesso al sistema, in caso di modifiche sostanziali saranno riassoggettati a nuova abilitazione e la presenza nell'albo sarà momentaneamente sospesa.

In caso di smarrimento delle credenziali stesse, nella sezione dedicata all'autenticazione, è attivo un sistema di recupero automatico della password.

In fase di compilazione dell'istanza telematica di ammissione l'operatore economico è chiamato a rendere una serie di dichiarazioni sostitutive comprovanti il possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini dell'iscrizione.

Le dichiarazioni sono rese selezionando la casella contenente la dichiarazione di interesse e completando gli appositi spazi se richiesto. Qualora nell'istanza le dichiarazioni obbligatorie risultassero omesse o incomplete la procedura di iscrizione non abiliterà la richiesta finale di abilitazione.

Saranno comunque segnalati tutti i campi mancanti, gli allegati obbligatori mancanti omessi durante la procedura di iscrizione. In qualsiasi fase di immissione dati, lo stato di iscrizione potrà essere salvato per poter essere ripreso e completato ad un successivo accesso.

Al termine della compilazione di tutte le sezioni dell'istanza, verrà automaticamente generata una autocertificazione in formato PDF che riporterà il contenuto dei dati immessi, questa dovrà essere scaricata e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico.

L'istanza così sottoscritta e completa di tutti i documenti richiesti attiverà la richiesta di abilitazione che sarà inviata ai funzionari responsabili di ciascun albo di competenza.

Non sono accettate istanze di iscrizione che non siano quella dell'Albo Fornitori e Professionisti Telematico.

Ogni domanda di iscrizione presentata in altro modo verrà rigettata senza darne comunicazione al mittente.

L'Ente non assume alcuna responsabilità per il mancato invio o di erronea documentazione o dovuti a disguidi di altra natura, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

E' compito dell'operatore economico leggere con attenzione e seguire le indicazioni e avvertenze fornite dal software durante la compilazione.

Qualora non fossero sufficientemente esaustive è presente un'apposita area dedicata alle faq. In via alternativa è a disposizione l'ufficio Appalti e Contatti contattabile via e-mail _____ o in caso di estrema necessità al n° _____

L'accoglimento dell'istanza di abilitazione all'albo avverrà dopo la presa visione dei funzionari incaricati e l'approvazione entro 30 giorni dalla data di richiesta.

L'iscrizione al relativo Albo sarà confermata tramite l'invio di una mail all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione e potrà essere immediatamente riscontrata nella sezione Albo dell'Ente

Le domande che risultino complete e regolari verranno approvate nell'ordine cronologico progressivo di chiusura. Farà fede a tale scopo la data e l'ora di chiusura della procedura di iscrizione online.

L'iscrizione ed ogni effetto ad essa conseguente decorreranno dalla data in cui sarà notificata online l'approvazione della domanda.

L'elenco operatori economici formato dal Comune di Rieti si configura come un elenco aperto, pertanto i soggetti interessati all'iscrizione e non ancora inclusi potranno presentare in qualsiasi momento la domanda d'inserimento.

Articolo 6

(Modalità di aggiornamento Elenco Operatori Economici)

Ai fini del mantenimento dell'iscrizione ciascun operatore economico incluso nell'elenco sarà chiamato con cadenza biennale, ad effettuare l'aggiornamento dei requisiti di cui all'art.4, lettera h),i)k e lettera l), m) del presente Disciplinare.

A ciascun operatore sarà inviata dal sistema automatico una mail a partire dai 60gg. dalla scadenza che ricorderà di provvedere all'aggiornamento del proprio profilo e di rinnovare la richiesta di iscrizione.

Gli operatori economici che non avranno provveduto all'aggiornamento nei termini su indicati decadano automaticamente dall'elenco . Il Comune di Rieti provvederà a dare formale notizia all'operatore economico interessato dal provvedimento di cancellazione per intervenuta decadenza.

La cancellazione è meramente virtuale, i dati rimarranno attivi nel sistema e in caso di aggiornamento tardivo da parte dell'operatore economico, esso verrà riabilitato e visibile nell'albo.

Farà fede la data e l'ora di chiusura della procedura di aggiornamento on line.

Ciascun operatore economico è comunque tenuto ad aggiornare tempestivamente la propria iscrizione a fronte di variazioni intervenute sia in riferimento alla/e categoria/e merceologica/che per le quali si è iscritti all'albo, nonché ai requisiti minimi e alle altre informazioni fornite in sede di iscrizione.

L'operatore economico che subisce una qualsiasi variazione relativa all'istanza precedentemente inviata dovrà procedere alla riapertura della stessa, alla compilazione dei dati da variare e all'inoltro dell'istanza modificata.

Tale procedura comporta l'automatica sospensione dell'operatore economico dall'Albo Fornitori; detta sospensione, a seguito delle opportune verifiche del caso, potrà essere annullata (riattivazione del soggetto) o meno (conferma della sospensione) a seconda che la procedura di verifica abbia dato esito positivo o negativo che sarà comunicato tramite mail all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione.

Articolo 7 (Verifiche)

Il Comune di Rieti effettuerà periodicamente verifiche a campione sugli operatori economici iscritti, al fine di accertare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione. L'operatore economico nei cui confronti detta verifica dovesse dare esito negativo sarà cancellato dall'Albo ai sensi dell'art.8 del presente Disciplinare.

In sede di presentazione dell'offerta, gli operatori economici invitati a gara dovranno attestare sotto la propria responsabilità penale, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che i dati forniti nell'ambito dell'iscrizione all'Albo corrispondono al vero. Tale dichiarazione sarà sottoposta a verifica con riferimento all'aggiudicatario e al secondo classificato. La medesima dichiarazione dovrà essere resa anche dall'operatore economico individuato quale diretto affidatario e sarà verificata anteriormente al conferimento dell'incarico. L'eventuale esito negativo della verifica di cui al presente comma determinerà a carico dell'operatore economico, oltre ai provvedimenti di cui al punto precedente, le ulteriori conseguenze di legge derivanti da false dichiarazioni.

Ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 163/2006, per gli operatori economici iscritti privi di attestazione SOA che abbiano presentato richiesta di iscrizione all'Albo degli esecutori di Lavori Pubblici, l'Ente avvierà la verifica del possesso dei requisiti previsti dall'art. 90 del DPR n. 207/2010. Tali soggetti dovranno comprovare, entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della richiesta via pec o via fax, il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi autocertificati in fase di iscrizione.

Agli operatori economici iscritti all'Albo dei Fornitori Beni e Servizi, il Comune di Rieti avvierà la verifica richiedendo di comprovare, entro 10 giorni dalla richiesta, i requisiti di carattere professionale dichiarati, mediante la presentazione della seguente documentazione:

- copie dei bilanci di esercizio relativi al triennio precedente, corredati dalle note di deposito e relativi allegati per le società di capitali;
- copie delle dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e ai fini IVA relative al triennio precedente per i soggetti non tenuti al bilancio;

-dichiarazioni di buona esecuzione del servizio rilasciati da enti pubblici o soggetti privati comprovanti l'avvenuta effettuazione nel biennio precedente dei servizi e forniture analoghi dichiarati, riportanti il periodo di esecuzione e i relativi importi.

L'accertamento del mancato possesso dei requisiti richiesti e dichiarati come il ritardo nella trasmissione della documentazione di cui sopra rispetto al termine perentorio indicato comporteranno l'esclusione e la decadenza dall'elenco.

Articolo 8 (Informazioni Generali)

Tutte le richieste d'offerta nonché tutte le comunicazioni conseguenti all'espletamento delle gare saranno recapitate a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di posta elettronica indicate dall'operatore economico in fase di iscrizione all'Albo Fornitori e Professionisti. Lo stato delle richieste e gli inviti alle gare vengono, comunque, costantemente aggiornati anche all'interno della pagina personale dell'albo fornitori professionisti.

Il possesso e l'indicazione di una casella PEC è obbligatoria al fine di garantire la massima certezza al flusso delle comunicazioni si invitano per cui tutti gli operatori economici a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata da indicare quale domicilio eletto per il recapito delle richieste d'offerta e di qualsiasi comunicazione ad esse correlata nella sezione dell'istanza di ammissione. dedicata ai

riferimenti per le comunicazioni.

Qualora l'impresa, non disponesse di un indirizzo PEC, non sarà possibile l'iscrizione in quanto requisito obbligatorio all'iscrizione e obbligo di legge parimenti alla comunicazione della stessa al registro imprese.

Articolo 9

(Durata dell'iscrizione e cancellazione dall'Elenco Operatori Economici)

Le Aziende e i Professionisti, limitatamente all'arco temporale su indicato all'art 6, rimangono iscritte all'Albo fino a quando non interviene apposito provvedimento di cancellazione.

La cancellazione dall'Albo è disposta d'ufficio previo esperimento della procedura in contraddittorio di cui al capoverso successivo, nei seguenti casi:

- carenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui al precedente art. 4, o falsa dichiarazione in merito alla capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa risultante dalle informazioni rese in sede di iscrizione all'Albo ai sensi dell'art. 4, accertate in esito alle verifiche di cui all'art. 7;
- mancato aggiornamento della propria candidatura a fronte di intervenute variazioni di cui all'art. 6;
- grave negligenza o malafede nei confronti dell'Ente, nell'esecuzione del contratto;
- qualora l'operatore economico, non abbia risposto a tre inviti di partecipazione alle procedure di cui all'art. 1 del presente disciplinare, ovvero non abbia accettato per tre volte un affidamento diretto senza fornire adeguata motivazione scritta.

Nei casi previsti nel comma precedente, l'ENTE comunica l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio all'operatore economico tramite l'invio di una PEC contenente sintetica motivazione. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 15 giorni. L'ENTE decorsi 15 giorni dal ricevimento delle stesse, si pronuncerà definitivamente in merito alla cancellazione.

L'iscrizione all'albo dell'operatore economico coinvolto nel procedimento di cancellazione sarà sospesa sino al termine di detto procedimento; l'iscrizione sarà sospesa anche qualora l'operatore economico abbia in corso un procedimento giudiziale con l'ENTE, fino al termine del procedimento stesso.

L'eventuale cancellazione comporterà l'eliminazione da entrambe le sessioni dell'Albo e per tutte le categorie merceologiche per le quali l'operatore economico era stato iscritto.

Gli operatori economici cancellati dall'Albo potranno iscriversi nuovamente solo qualora dimostrino il venir meno delle cause che ne avevano determinato la cancellazione e ricevano dall'IGEA il nulla osta per una nuova iscrizione.

La cancellazione potrà, inoltre intervenire su iniziativa dell'interessato.

Articolo 10

(Criteri di gestione e movimentazione dell'Elenco Operatori economici)

Tutte le richieste d'offerta nonché tutte le comunicazioni conseguenti all'espletamento della gara telematica verranno inoltrate solo ed esclusivamente via e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata specificatamente indicato nell'istanza.

La scelta dei fornitori da invitare alle procedure di gara e la ricerca di mercato rispetteranno i principi di rotazione con selezione casuale generata dal software.

Sarà tenuta traccia all'interno dei sistemi informativi del n° di inviti per singola Azienda, ed il n° di affidamenti con relativi importi, consultabili dietro richiesta motivata e richiesta di accesso agli atti.

In caso di gare che prevedono una qualificazione in più categorie SOA, prevalente e scorporabile, l'invito sarà rivolto agli operatori economici in possesso di qualificazione SOA nella categoria prevalente per una classifica pari all'importo complessivo dei lavori.

Gli operatori economici da invitare alle procedure di gara sono individuati come di seguito evidenziato:

COTTIMI FIDUCIARI PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA Ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 163/06 e del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture del Comune di Rieti:

- per importi inferiori ad € 40.000,00: affidamento diretto del RUP con applicazione dei criteri della specializzazione, in relazione alla prestazione da eseguire.
- per importi pari o superiori ad € 40.000,00 e fino ad € 200.000,00: invito rivolto a 5 operatori economici estrapolati dall'elenco operatori economici in ordine di graduatoria eventualmente integrati da altri operatori economici reperiti sul mercato .

PROCEDURE NEGOZiate PER LAVORI: Come evidenziato dalla determina n. 2 del 06/04/2011 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, l'elenco operatori economici può essere utilizzato per svolgere indagini di mercato al fine di individuare gli operatori economici qualificati da invitare alle procedure negoziate di cui all'art. 122 comma 7 del D.Lgs. 163/06 e ss. mm. Così distinte:

- Procedure Negoziato per importi inferiori a € 500.000,00: invito rivolto ad almeno 5 operatori economici in possesso della qualificazione richiesta estrapolati dall'elenco operatori economici in ordine di graduatoria.
- Procedure Negoziato per importi pari o superiori a € 500.000,00 e inferiori a € 1.000.000,00: invito rivolto ad almeno 10 operatori economici in possesso della qualificazione richiesta estrapolati dall'elenco operatori economici in ordine di graduatoria.

Come disposto dall'art. 122 comma 7 del D. Lgs. 163/2006 e s. m. i. il RUP potrà in ogni caso segnalare ulteriori operatori economici in possesso della qualificazione richiesta.

Articolo 11

(Trattamento dei dati Personali)

In conformità all'art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n° 196 sulla tutela dei dati personali si rammenta che il trattamento dei dati e delle informazioni che verranno comunicate sarà effettuato solamente per le finalità strettamente connesse alla gestione dell'elenco operatori economici.

I dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con la massima riservatezza, e saranno registrati e conservati in archivi informatici e cartacei nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge.

Come stabilito dall'art. 7 del predetto decreto, l'operatore economico iscritto ha diritto, in qualsiasi momento, di consultare o far modificare tali dati, qualora dovesse riscontrare errori e/o variazioni.

Il titolare del trattamento è il Comune di Rieti con sede in Rieti, Piazza Vittorio Emanuele II.

Con l'iscrizione all'Albo Fornitori l'operatore economico esprime, pertanto, il proprio consenso al predetto trattamento.

Articolo 12

(Norma di coordinamento)

Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.